



COMUNE DI CERVO
Provincia di Imperia



REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 28 del 02/07/1997
Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 9 del 18/03/2010
Ulteriormente modificato con delibera Consiglio Comunale n. 52 del 30/12/2023

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio Comunale al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento. Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente Regolamento, la decisione sugli stessi è rimessa al Consiglio. Una copia del Regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze, durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 2 - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Nella prima seduta successiva all'elezione, il Consiglio nomina a scrutinio segreto il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio scegliendoli tra il Sindaco e i Consiglieri eletti.

ART. 3 - ENTRATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio Comunale, devono essere presentate personalmente e sono assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La relativa surrogazione deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla assunzione al protocollo.

La deliberazione di surrogazione può essere dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

ART. 4 - CONVALIDA DEGLI ELETTI

Nella prima seduta successiva alle elezioni, da convocarsi entro 10 (dieci) giorni dalla proclamazione degli eletti e da tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione, il Consiglio Comunale convocato dal Sindaco deve:

- esaminare la condizione degli eletti a norma delle vigenti disposizioni di legge;
- nominare il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio;
- comunicare i componenti della Giunta;
- eleggere i componenti della Commissione elettorale comunale.

ADUNANZE

ART. 5 - SEDE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale ha sede nella apposita sala del Palazzo Comunale.

Il Presidente può stabilire di riunire, per motivate ragioni di necessità o opportunità, il Consiglio in altra sede dandone motivazione nell'avviso di convocazione. In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del Palazzo Comunale la bandiera della Repubblica Italiana.

ART. 6 - SESSIONI

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e sessioni straordinarie.

Sono ordinarie le sedute che si riferiscono all'approvazione del Conto del Bilancio e del Bilancio Preventivo, sono straordinarie tutte le altre.

ART. 7 - CONVOCAZIONE

Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente mediante avvisi inviati per mezzo di posta elettronica certificata o, se non disponibile, via e-mail. A tal fine i Consiglieri e gli Assessori

non Consiglieri, all'inizio del mandato, dovranno inviare al protocollo dell'Ente la comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, se posseduta, ovvero di un indirizzo e-mail.

Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio Comunale in un termine non superiore a 20 (venti) giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede il Prefetto.

ART. 8 - CONVOCAZIONE D'URGENZA

Il Consiglio Comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione potrebbe comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri 24 (ventiquattro) ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.

ART. 9 - ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta.

Spetta al Presidente il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo. Devono essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.

Il Presidente è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta o comunque in altra adunanza da tenersi entro 20 (venti) giorni dalla data della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta, per iscritto, la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

ART. 10 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

L'avviso di convocazione del Consiglio deve essere inviato ai Consiglieri e agli Assessori non Consiglieri a mezzo di posta elettronica certificata e, ove non disponibile, ad un indirizzo e-mail che dovrà essere comunicato, all'inizio del mandato, mediante nota da inviare al protocollo dell'Ente. L'avviso sarà inoltre inviato a mezzo whatsapp, ove disponibile, ed altresì comunicato al Prefetto.

Gli avvisi per rettifiche e/o integrazioni dell'ordine del giorno di sedute già convocate devono essere inviati ai Consiglieri, con le stesse modalità di cui al presente articolo, almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora, il luogo e le modalità della riunione, precisare se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria, di prima o seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno) in seduta pubblica o segreta.

L'avviso deve essere inviato:

- per le sessioni ordinarie, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione;
- per le sessioni straordinarie, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione;
- per le convocazioni d'urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Nel calcolo dei giorni si tiene conto del giorno di invio dell'avviso e non si tiene conto del giorno della seduta.

ART. 11 - PUBBLICITÀ'

L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo online almeno il giorno precedente quello della riunione.

Il Presidente dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio Comunale mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati il giorno, l'ora, il luogo, le modalità della riunione e l'ordine del giorno.

ART. 12 - DEPOSITO E CONSULTAZIONE DEGLI ATTI - RILASCIO COPIE

Gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono inviati, per la consultazione, almeno 48 (quarantotto) ore prima della seduta.

Nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio Comunale se non viene inviata, con tutti i documenti necessari, di norma, 48 (quarantotto) ore prima dell'inizio della seduta.

ART. 13 - INFORMAZIONI E ACCESSO AGLI ATTI DA PARTE DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dai Responsabili dei Servizi e degli uffici le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato. A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione verbale, previo appuntamento e durante l'orario di apertura degli uffici, ai soggetti indicati nel comma precedente i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie di loro conoscenza.

I Consiglieri Comunali possono altresì richiedere accesso agli atti del Comune con estrazione di copie, preferibilmente in formato digitale, o mediante presa visione. La modalità di accesso dovrà essere specificata nella richiesta presentata dal Consigliere al protocollo dell'Ente con indicazione della documentazione oggetto di accesso, ovvero degli estremi dell'atto, ove disponibili. Gli uffici comunali riscontrano le richieste entro 30 giorni dalla data di presentazione al protocollo.

I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

ART. 14 - ASSESSORI NON CONSIGLIERI E REVISORE DEL CONTO

Gli Assessori non Consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio Comunale senza diritto di voto unicamente per riferire sugli argomenti dell'ordine del giorno concernenti l'assessorato e per intervenire nella relativa discussione.

Il Revisore del Conto può intervenire alle sedute del Consiglio Comunale per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

ART. 15 - NUMERO LEGALE

Il Consiglio Comunale in prima convocazione non può deliberare se non interviene la metà del numero dei Consiglieri assegnati al Comune; nella seduta di seconda convocazione, che avrà luogo in giorno diverso da quello della prima, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno 4 (quattro) membri.

Nel caso in cui siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno della prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri nei termini di legge.

ART. 16 - APERTURA DI SEDUTA - MANCANZA DEL NUMERO LEGALE

La seduta viene aperta nell'ora indicata sull'avviso di convocazione previa verifica del numero legale dei Consiglieri, accertato mediante appello nominale disposto dal Presidente. Decorso un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione. Della seduta dichiarata deserta è steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.

I Consiglieri che accedono all'adunanza dopo l'appello, o che si allontanano prima del termine della riunione, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale affinché venga annotata la presenza o l'assenza. Nel corso del dibattimento il Presidente non è obbligato a verificare se sia presente il numero legale, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei Consiglieri. In tal caso il Presidente, dopo aver eventualmente consentito il rientro nell'aula dei Consiglieri che si trovano nelle immediate adiacenze della stessa, verifica l'esistenza del numero legale e, nel caso in cui risulti mancante, dispone che ne sia preso atto a verbale e chiude la seduta dichiarandola deserta, con indicazione dei Consiglieri presenti.

ART. 17 - SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE

È seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza del numero legale.

La seconda convocazione deve essere fissata con avvisi inviati ai Consiglieri entro 24 (ventiquattro) ore dalla seduta. Quando l'avviso della seduta andata deserta indichi anche il giorno della seduta successiva, per il caso che si renda necessario, l'avviso per la seduta di seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla seduta deserta.

ART. 18 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE - SEDUTE SEGRETE

Le sedute del Consiglio Comunale sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbono trattare questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.

Quando nella trattazione di un affare in seduta pubblica si verifichi la situazione di cui al comma precedente, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai Consiglieri, al Segretario ed al Vice Segretario, gli Assessori non Consiglieri se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione.

ART. 19 - DISCIPLINA DELLE ADUNANZE

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente e/o il Sindaco possono fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi il Presidente dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso. Su tali comunicazioni, solo eccezionalmente, a richiesta, possono intervenire brevemente i Capi Gruppo o loro rappresentanti per fare osservazioni.

È facoltà del Presidente o di un Consigliere proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; in caso di opposizione sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.

Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

ART. 20 - COMPORTAMENTI DEI CONSIGLIERI

I Consiglieri di norma parlano dal proprio seggio. Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione; tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al Regolamento. Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.

Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi in cui il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può disporre l'allontanamento, anche mediante l'intervento della Forza pubblica.

ART. 21 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata. Le persone che assistono debbono restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto.

Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai Consiglieri.

Oltre al Segretario ed agli altri dipendenti in servizio, potrà essere ammessa, a seconda delle esigenze del Consiglio, la presenza di altre persone.

Nelle sedute pubbliche, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può

ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

Quando insorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente.

In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato.

ART. 22 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione, secondo le norme del presente Regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Presidente o di un Consigliere, se questo non incontra opposizione. In caso di opposizione, la proposta di modifica è messa immediatamente ai voti, senza discussione, ed approvata a maggioranza dei votanti.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta.

In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può altresì invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate.

ART. 23 - ORDINE DELLA SEDUTA

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio Comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno.

Il Presidente, il Sindaco, l'Assessore o il Consigliere illustrano la proposta di deliberazione. La relazione deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non oltre i 15 (quindici) minuti.

Esaurita l'illustrazione della proposta e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.

La discussione, cui possono prendere parte tutti i Consiglieri, ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Presidente, segue questo ordine:

- discussione generale;
- discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti con eventuale presentazione di emendamenti;
- votazione sugli emendamenti;
- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione eventualmente emendata.

ART. 24 - NORME PER LA DISCUSSIONE

La parola è concessa ai Consiglieri per turno, seguendo l'ordine di richiesta. Ciascun Consigliere ha comunque diritto d'intervenire per questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al Regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

ART. 25 - DURATA DEGLI INTERVENTI

Il Consigliere, ottenuto dal Presidente il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:

- 15 (quindici) minuti per l'illustrazione della proposta;
- 7 (sette) minuti per gli interventi dei Capigruppo;
- 5 (cinque) minuti per gli interventi dei Consiglieri;
- 5 (cinque) minuti per proporre modifiche alle proposte di deliberazione posta all'Assemblea o per gli interventi per fatto personale, richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno.

Spetta al relatore l'eventuale replica che deve essere limitata a 5 (cinque) minuti.

Quando il Consigliere supera il termine assegnato, il Presidente può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.

I Consiglieri non possono intervenire più di una volta su uno stesso argomento.

ART. 26 - EMENDAMENTI

Si considerano emendamenti le correzioni di forma, le sostituzioni, integrazioni e modificazioni che si richiede vengano apportate alle proposte presentate.

Nel caso di emendamenti che comportano, secondo il giudizio del Consiglio e sentito il Segretario, modificazioni nel carattere sostanziale al provvedimento proposto, la votazione viene rinviata in attesa dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 (cinque) minuti.

Esaurita la discussione sugli emendamenti gli stessi vengono posti in votazione secondo l'ordine di presentazione.

ART. 27 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva è invece una richiesta di rinvio della trattazione dell'argomento.

Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di 3 (tre) Consiglieri.

Le proposte debbono essere decise prima di iniziare o procedere nella discussione sul merito.

ART. 28 - FATTO PERSONALE

Costituisce "fatto personale" il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere Comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale", indicando in che cosa consista il fatto stesso.

Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione, per alzata di mano.

ART. 29 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

ART. 30 - DICHIARAZIONE DI VOTO

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa parola che per la dichiarazione di voto per non più di 3 (tre) minuti.

ART. 31 - ASTENSIONE DAL VOTO

Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto eventualmente specificandone i motivi.

ART. 32 - RINVIO DELLA SEDUTA AD ALTRO GIORNO

Nel caso in cui il Consiglio decida, a maggioranza dei voti, di chiudere la seduta senza aver esaminato la trattazione dell'intero ordine del giorno, il Presidente sospende la seduta dando comunicazione del giorno e dell'ora in cui essa proseguirà. In tal caso verrà inviato, ai soli Consiglieri assenti alla seduta non conclusa, un avviso di convocazione almeno 24 (ventiquattro) ore prima della nuova seduta.

Nel caso in cui l'avviso preveda la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato e nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno, oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, l'avviso verrà inviato, ai soli Consiglieri assenti, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della nuova seduta, che rimane comunque di prima convocazione.

ART. 33 - TERMINI DELLA SEDUTA

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, prima che la seduta sia dichiarata conclusa, il Presidente e/o il Sindaco possono fare comunicazioni d'interesse del Consiglio.

INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

ART. 34 - NORME COMUNI

Al fine di espletare la loro funzione, i consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.

ART. 35 - INTERROGAZIONI

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco stesso od alla Giunta, o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

L'interrogazione deve essere sempre formulata per iscritto, in modo chiaro, conciso ed in termini corretti. Il Sindaco risponde entro 45 giorni dalla presentazione.

L'interrogazione, in caso d'urgenza, può essere effettuata anche durante la seduta consiliare, subito dopo la trattazione delle proposte inserite all'ordine del giorno; in questo caso l'interrogante rimette copia del testo al Presidente e, se autorizzato dal Presidente stesso, ne dà diretta lettura al Consiglio.

Il Presidente, il Sindaco o un Assessore delegato possono dare risposta immediata all'interrogazione urgente se dispongono degli elementi necessari; in caso contrario, ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta entro 45 (quarantacinque) giorni.

Alla risposta del Presidente o del Sindaco o di un Assessore, l'interrogante o il primo degli interroganti può replicare per dichiarare unicamente se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, con un intervento di non oltre 5 (cinque) minuti.

L'interrogazione, avendo carattere informativo, non dà luogo a discussione.

ART. 36 - INTERPELLANZE

L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco stesso e della Giunta. Il Sindaco risponde nella prima seduta utile.

Le interpellanze alle quali il Sindaco o l'Assessore competente abbiano ritenuto di dare risposta scritta non vengono trattate in aula consiliare, salvo che l'interpellante ne faccia espressa richiesta.

Dopo la lettura delle interpellanze da parte del Presidente, l'interpellante può illustrarle avendo a disposizione non più di 10 (dieci) minuti.

Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre in sede di replica per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più Consiglieri, il diritto di svolgimento e di replica competono a uno solo di essi.

L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la decadenza dell'interpellanza.

ART. 37 - MOZIONI

La mozione è una concreta proposta di deliberazione diretta a provocare una discussione su un argomento o questione di particolare importanza e a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Sindaco, la Giunta o un Assessore devono seguire nella trattazione dell'argomento o della questione.

La mozione deve essere presentata per iscritto al Presidente almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza del Consiglio; nel caso in cui venga presentata oltre tale termine, la mozione può essere presentata nel corso della seduta consiliare. In tal caso il Presidente, senza far luogo ad alcuna discussione, ne fa prendere atto a verbale, assicurando che la mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta.

La mozione comporta sempre l'adozione di un voto deliberativo a conclusione del dibattito.

L'illustrazione da parte del presentante non può superare 10 (dieci) minuti e il diritto di replica non può superare i 10 (dieci) minuti.

ART. 38 - TRATTAZIONE DELLE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI

La trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni avviene nella parte iniziale o conclusiva della seduta, secondo l'ordine cronologico di presentazione e per la durata massima di un'ora, salva diversa decisione del Consiglio Comunale.

ART. 39 - PROPOSTA DI MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA - REVOCA E SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia. Le modalità per la presentazione, la discussione e la votazione sono stabilite dalla Legge e dallo Statuto che disciplinano pure quelle per la formalizzazione delle dimissioni, la revoca e la sostituzione degli Assessori.

Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

VOTAZIONI

ART. 40 - FORME DI VOTAZIONE

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale.

Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto.

ART. 41 - CONTROPROVA

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto.

Il Presidente accerta il risultato della controprova e, se la votazione è ancora dubbia, procede per appello nominale.

ART. 42 - VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO

La votazione a scrutinio segreto si esegue con schede. In tal caso il Presidente designa, fra i Consiglieri presenti, 2 (due) scrutatori con il compito di assisterlo nelle operazioni di voto, nello spoglio e nell'accertamento dei relativi risultati.

Al termine delle operazioni, il Presidente procede alla proclamazione degli esiti della votazione; ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione possono essere distrutte.

ART. 43 - ESITO DELLA VOTAZIONE

Nessuna deliberazione s'intende approvata se non ottiene la maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti, salvo che la legge non richieda una maggioranza qualificata.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti; le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata. Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

Terminata la votazione, il Presidente proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

I verbali delle sedute segrete vengono pubblicati senza riportare la discussione.

VERBALI

ART. 44 - REDAZIONE E CONTENUTO

I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario comunale.

Nei verbali devono essere indicati:

- 1) l'anno, il mese, il giorno, l'ora, le modalità ed il luogo della adunanza;
- 2) le modalità osservate per la convocazione;
- 3) i Consiglieri presenti e quelli assenti;
- 4) l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;
- 5) il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge;
- 6) le dichiarazioni e gli interventi dei Consiglieri, riportati in sunto, qualora non disponibile la registrazione integrale. Le dichiarazioni di voto presentate per iscritto possono, su richiesta del Consigliere interessato, essere riportate integralmente nel verbale. In assenza di espressa richiesta le stesse vengono allegate al verbale. Nel caso in cui gli interventi dei Consiglieri siano integralmente registrati la discussione rimane conservata agli atti in formato digitale, dandone indicazione nel verbale;
- 7) il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno espresso voto contrario;
- 8) il numero delle schede bianche e delle schede nulle;
- 9) il nome dei Consiglieri scrutatori.

Per la compilazione dei verbali il Segretario è coadiuvato dagli altri impiegati della segreteria.

ART. 45 - APPROVAZIONE E RETTIFICA DEI VERBALI

I verbali sono sottoposti all'approvazione del Consiglio in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono qualora uno o più Consiglieri richiedano rettifiche e/o integrazioni.

Non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 46 - GRUPPI CONSILIARI

I Consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Sindaco e al Segretario comunale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.

Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno 2 (due) Consiglieri; nel caso però che una lista abbia avuto un solo Consigliere, o che tale situazione si verifichi successivamente, al Consigliere stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.

I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale, entro il giorno precedente a quello della prima riunione del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio Capogruppo; in mancanza di comunicazione sarà considerato tale il candidato Sindaco del relativo gruppo.

Può essere costituito un gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o da Consiglieri receduti da altri gruppi.

ART. 47 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

A norma dell'articolo 13 dello Statuto, il Consiglio Comunale, con deliberazione adottata nell'adunanza successiva a quella dell'insediamento, istituisce nel proprio seno le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

- I bilancio di previsione e sviluppo economico
- Il urbanistica, assetto del territorio e ambiente

Dette commissioni sono organi interni del Consiglio Comunale e corrispondono, di norma, alle aree di intervento in cui sono raggruppati i vari settori funzionali dell'amministrazione.

ART. 48 - COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Le Commissioni consiliari sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo, assicurando comunque la presenza di tutti i gruppi in ogni Commissione.

Le Commissioni sono nominate su designazione dei capigruppo consiliari; le stesse eleggono, nel proprio seno, alla prima riunione, il Presidente ed il Vicepresidente.

Le funzioni del Segretario delle Commissioni sono svolte, di norma, dai responsabili dei singoli settori funzionali dell'amministrazione o loro delegati.

Il Sindaco e gli Assessori, ove non facciano parte delle Commissioni, possono sempre parteciparvi senza diritto di voto.

Alle sedute delle Commissioni possono essere invitati esperti, tecnici e funzionari.

In caso di cessazione di un componente delle Commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del Capogruppo interessato.

ART. 49 - COMPITI E FUNZIONI

Le Commissioni consiliari permanenti hanno funzioni referenti ai fini di un più approfondito esame degli argomenti di competenza del Consiglio Comunale.

A tali effetti esse svolgono funzioni consultive, istruttorie, di studio e di proposta e specificatamente:

- possono esprimere pareri e presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione loro sottoposte;
- possono richiedere al Sindaco l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio di comunicazioni e proposte sulle materie loro demandate;
- possono relazionare al Consiglio circa l'andamento ed i problemi specifici riguardanti enti, aziende, società istituzioni ed altre forme associative cui il Comune è interessato;
- possono procedere a pubbliche udienze conoscitive su materie di competenza.

ART. 50 - ADUNANZE DELLE COMMISSIONI

Le Commissioni consiliari sono convocate dal rispettivo Presidente mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da inviare via PEC a ciascun componente almeno 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi d'urgenza, la convocazione potrà avvenire con preavviso di ventiquattro ore. Della convocazione è data notizia al Sindaco.

Le riunioni delle Commissioni sono valide con la presenza della metà dei componenti e le pratiche sottoposte a votazione sono approvate con il voto favorevole della maggioranza.

Per le sedute delle Commissioni si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Un componente che non possa intervenire a un'adunanza può essere sostituito da un altro Consigliere Comunale dello stesso gruppo mediante dichiarazione del Capogruppo fatta al Presidente e registrata a verbale.

Il Presidente del Consiglio può convocare le due Commissioni consiliari in forma congiunta per l'esame di argomenti che rientrano nella competenza di entrambe.

ART. 51 - VERBALI

Delle sedute delle Commissioni consiliari sono redatti, a cura del segretario della Commissione, i verbali sotto forma di resoconto sommario.

I verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario della Commissione; copia degli stessi è trasmessa al Sindaco ed eventualmente inserita nel fascicolo delle proposte deliberative cui si riferiscono.

ART. 52 - SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA

Le sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari possono svolgersi in videoconferenza secondo le modalità definite nell'allegato A) al presente Regolamento.

ART. 53 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.